



# **CITTA' DI ERCOLANO**

**(Città Metropolitana di NAPOLI)**

## ***REGOLAMENTO GENERALE***

### ***DELLE***

### ***ENTRATE COMUNALI***

Approvato dalla G.M. con delibera N° 42 del 13.02.2002

Approvato dal C.C. con delibera N° 5 del 25.02.2002

Modificato dal C.C. con delibera N° 44 del 22.05.2009

Modificato dal C.C. con delibera N° 7 del 09.02.2010

Integrato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016, convertito in Legge n. 225 del 01.12.2016 (Definizione agevolata) con Delibera di C.C. n.2 del 30.01.2017

Modificato dal C.C. con delibera N° 15 del 27.04.2021

## **INDICE**

### **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento .....	pag. 4
Art. 2 - Definizioni.....	pag. 4
Art. 3 - Entrate comunali.....	pag. 5
Art. 4 - Agevolazioni tributarie.....	pag. 5
Art. 5 - Aliquote e tariffe.....	pag. 6

### **Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie**

#### **Capo I - Gestione delle Entrate**

Art. 6 - Forma di gestione.....	pag. 6
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo.....	pag. 6
Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	pag. 7

#### **Capo II – Denunce versamenti e controlli**

Art. 9 - Dichiarazione tributaria.....	pag. 7
Art. 10 - Compensazione.....	pag. 7
Art. 11 - Accollo.....	pag. 8
Art. 12 - Attività di controllo.....	pag. 8
Art.12bis – Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali.....	pag. 8
Art. 12 ter – Situazioni debitorie.....	Pag. 9
Art. 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	pag. 12

#### **Capo III - Procedimento di accertamento**

Art. 14 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.....	pag. 12
Art. 15 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie...pag.	13
Art. 16 - Accertamento delle entrate non tributarie.....	pag. 13
Art. 17 - Avviso di accertamento.....	pag. 13
Art. 18 - Notificazione degli atti.....	pag. 14

#### **Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi**

Art. 19 - Contenzioso.....	pag. 14
Art. 20 - L'autotutela.....	pag. 14
Art. 21 - Accertamento con adesione.....	pag. 15
Art. 22 - Interpello.....	pag. 16

### **Titolo III – Riscossione, rimborsi e sanzioni**

Art. 23 - Riscossione.....	pag.16
Art. 24 - Sospensione.....	pag. 16
Art. 25 - Dilazione del pagamento.....	pag. 17
Art. 26 - Rimborsi.....	pag. 19
Art. 27 - Accertamenti di crediti di modesta entità.....	pag. 19
Art. 28 - Applicazione ed irrogazione delle sanzioni.....	pag. 19
Art. 28 bis – Entrate tributarie non riscosse anni 2000/2016 – Esclusione sanzioni	pag.19

### **Titolo IV - Norme transitorie e finali**

Art. 29 - Garante del contribuente.....	pag. 20
Art. 30 - Norme finali.....	pag. 20

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare <sup>1</sup> attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione delle entrate di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, alla riscossione delle entrate medesime, nonché all'attività contenziosa.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"<sup>2</sup>.
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 2 - Definizioni**

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

---

<sup>1</sup> Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

<sup>2</sup> Legge 27.07.2000 n. 212.

### **Articolo 3 - Entrate comunali**

1. Costituiscono entrate comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, nonché le entrate di natura patrimoniale, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta l'automatica esclusione dell'applicazione della tassa relativa.

### **Articolo 4 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2002, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS<sup>3</sup>, sono esonerate dal pagamento di tutte le entrate di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i cittadini che abbiano denunciato tentativi di estorsione per i quali, a seguito della denuncia, si sia avuto provvedimento di rinvio a giudizio o sentenza di condanna, sono esentati per la durata di tre anni dal pagamento dei tributi comunali. Detta esenzione verrà accordata a decorrere dall'anno di presentazione della richiesta da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune unitamente ad attestazione rilasciata dalla competente magistratura ovvero dalla Prefettura da cui risulti la circostanza della proposizione della suddetta denuncia e l'esito del rinvio a giudizio ovvero della sentenza di condanna.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 i cittadini che abbiano denunciato il "reato di usura" per i quali, a seguito della denuncia, si sia avuto provvedimento di rinvio a giudizio o sentenza di condanna, sono esentati per la durata di tre anni dal pagamento dei tributi comunali. Detta esenzione verrà accordata a decorrere dall'anno di presentazione della richiesta da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune unitamente ad attestazione rilasciata dalla competente magistratura ovvero dalla Prefettura da cui risulti la circostanza della proposizione della suddetta denuncia e l'esito del rinvio a giudizio ovvero della sentenza di condanna.

---

<sup>3</sup> Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

## **Articolo 5 - Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale<sup>4</sup>, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

## **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

## **Articolo 6 - Forma di gestione**

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi<sup>5</sup> è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.<sup>6</sup>

## **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. La Giunta determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 19 del presente regolamento;

---

<sup>4</sup> Art. 42, 2° comma, lett. f), D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

<sup>5</sup> Art. 52 D.Lgs. 446/97

<sup>6</sup> Art. 53 D.Lgs 446/97

- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Dirigente responsabile sostituisce il funzionario medesimo in caso di mancata deliberazione da parte della Giunta Comunale.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate è espresso dal Dirigente responsabile.

#### **Articolo 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate afferiscono.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, riscossione coattiva nonché sanzionatoria.

### **Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

#### **Articolo 9 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

#### **Articolo 10 - Compensazione<sup>7</sup>**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito delle entrate locali a far tempo dal 1° gennaio 2002 e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento dell'entrata, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata o relative ad altre entrate, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

---

<sup>7</sup> Art. 8, comma 1, l. n. 212/2000.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
  - l'indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare, distinte per anno d'imposta;
  - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'entrata dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di entrate riscosse tramite ruolo.

#### **Articolo 11 - Accollo<sup>8</sup>**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

#### **Articolo 12 - Attività di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, previa definizione dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali<sup>9</sup>, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del servizio tributario con proprio atto.

#### **Articolo 12 bis – Misure per il contrasto all'evasione dei tributi locali**

1. Nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali o produttive il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi di competenza dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Ercolano è subordinato alla verifica dell'assenza di

---

<sup>8</sup> Art. 8, comma 2, l. n. 212/2000.

<sup>9</sup> Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662



debiti afferenti i tributi comunali da parte del soggetto richiedente secondo la disciplina di cui ai commi successivi. L'assenza dei debiti di cui al periodo precedente costituisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, requisito e presupposto per la presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.

2. I tributi oggetto della verifica di cui al comma 1 sono l'imposta comunale sugli immobili (Ici), l'imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi), la tassa sui rifiuti (Tari) e l'imposta sulla pubblicità (Icp), anche se oggetto di riscossione coattiva. La verifica si estende anche agli eventuali tributi introdotti in sostituzione di quelli di cui al periodo precedente ed aventi i medesimi presupposti.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si considerano tutti i debiti scaduti, comprese eventuali sanzioni ed interessi, anche se relativi ad annualità d'imposta precedenti a quella di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare ed anche se oggetto di impugnazione per la quale non vi è stata sospensiva o sentenza di accoglimento.
4. Per le ditte individuali la verifica è effettuata nei confronti della persona fisica; per le persone giuridiche e/o gli enti, nei confronti della persona giuridica. La verifica ha ad oggetto sia debiti tributari afferenti l'attività per la quale è richiesto il rilascio o il rinnovo della licenza, autorizzazione o concessione ovvero è presentata la segnalazione certificata di inizio attività, sia debiti tributari relativi a diversa attività ovvero a debiti personali dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
5. La verifica è effettuata prima del rilascio o del rinnovo di licenze, autorizzazioni o concessioni ed è, altresì, effettuata a seguito del ricevimento delle segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate. La verifica è, infine, effettuata una volta all'anno per le attività commerciali o produttive in esercizio come individuate nel documento unico di programmazione approvato per l'annualità di riferimento.
6. La verifica di cui al comma 5 primo periodo è effettuata dall'Ufficio Tributi e all'Ufficio Entrate della Contabilità Generale su segnalazione dello sportello unico delle attività produttive. In ipotesi di riscontrata situazione debitoria, lo sportello unico delle attività produttive notifica al debitore l'esito della verifica.
7. Con la notifica di cui al precedente comma 6 lo sportello unico delle attività produttive assegna al debitore il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della situazione debitoria, avvertendo che in mancanza provvederà al rigetto dell'istanza di rilascio o rinnovo della licenza, autorizzazione o concessione ovvero ad emettere ordine di cessazione dell'attività avviata a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le attività già in esercizio, diverse da quelle di cui al periodo precedente, lo sportello unico delle attività produttive con il provvedimento di cui al precedente comma 6 notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio di attività, assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione della posizione debitoria. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, nei sessanta giorni successivi lo sportello unico delle attività produttive emette il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
8. Per la regolarizzazione della posizione debitoria il contribuente può accedere al beneficio della dilazione di pagamento come disciplinata dall'articolo 25 del presente regolamento.

## **Articolo 12 ter – Situazioni debitorie**

1. Il Comune di Ercolano instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie, non oggetto di dilazioni di pagamento secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

- 1bis. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata con riferimento all'imposta comunale sugli immobili (Ici), all'imposta municipale propria (Imu), al tributo per i servizi indivisibili (Tasi), alla tassa sui rifiuti (Tari) e all'imposta sulla pubblicità (Icp), anche se oggetto di riscossione coattiva. La verifica si estende anche agli eventuali tributi introdotti in sostituzione di quelli di cui al periodo precedente ed aventi i medesimi presupposti. La verifica è effettuata anche con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), ai canoni idrici e ai canoni patrimoniali.
2. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche parti dei procedimenti, di cui al successivo comma 3. Per le persone fisiche la verifica attiene tutti i componenti del nucleo familiare, quale risultante dai registri anagrafici; per le persone giuridiche la verifica riguarda la società e/o l'ente nei confronti dei soggetti con potere di rappresentanza, amministratori e soci di maggioranza.
- 2.bis La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi e delle relative sanzioni. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente a tali eventi alla predetta trasformazione ovvero cessione. L'Ufficio competente pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente articolo 2 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità del pagamento dei tributi riferita alla società/ente trasformata, fusa, scissa che si trasforma ovvero all'azienda ceduta o oggetto della scissione al cedente.
2. ter Nel caso in cui i soggetti di cui agli articoli precedenti abbiano impugnato un avviso di pagamento e/o un'ingiunzione e/o una cartella di pagamento nei termini previsti dalla legge, continueranno ad essere considerati irregolari ai fini dei rapporti o servizi oggetto della verifica finché non vi è definizione del giudizio con sentenza definitiva passata in giudicato a loro favorevole. Nel caso cui gli stessi abbiano ottenuto, dalla Commissione Tributaria o altra Autorità Giudiziaria competente, un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, saranno considerati regolari sino alla definizione del giudizio.
- In caso di notifica di avviso di accertamento, decorsi i termini per l'impugnazione senza che si sia provveduto al pagamento o presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria o altra Autorità Giudiziaria competente, il soggetto sarà considerato irregolare ai fini della verifica.
- Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato impugnato, il soggetto sottoposto a verifica verrà considerato comunque irregolare, salvo il caso in cui abbia ottenuto un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato.
- Qualora il giudizio di primo grado si definisca con sentenza sfavorevole al soggetto sottoposto a verifica, anche solo parzialmente, lo stesso sarà considerato irregolare dal deposito della sentenza e rimarrà tale anche in caso di impugnazione della sentenza stessa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o altra Autorità Giudiziaria competente, a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza.
- In caso di giudizio di primo grado, invece, con sentenza favorevole al soggetto sottoposto a verifica lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini della verifica anche in caso di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o altra Autorità Giudiziaria da parte dell'Ente della sentenza di primo grado.
- Qualora il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o altra Autorità giudiziaria competente, sia deciso con sentenza sfavorevole al soggetto sottoposto a verifica, lo stesso verrà considerato non regolare ai fini della verifica anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di

Cassazione; nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, verrà considerato regolare sino alla definizione del giudizio.

Nel caso in cui il giudizio in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o altra Autorità Giudiziaria competente, sia deciso con sentenza favorevole al soggetto sottoposto a verifica, lo stesso verrà considerato regolare ai fini della verifica anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'Ente.

3. Oggetto della verifica sono i seguenti rapporti o servizi:
  - a) rapporti di lavoro, di collaborazione e di rappresentanza con amministratori comunali, personale di staff, consulenti e professionisti, amministratori e revisori delle società partecipate;
  - b) stipula di contratti relativi a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi nonché dei relativi subappalti;
  - c) concessioni di beni demaniali e patrimoniali;
  - d) servizi pubblici a domanda individuale relativi ad impianti sportivi, mercati e fiere attrezzate a posto fisso;
  - e) servizi relativi al patrimonio e al demanio quali assegnazioni di immobili ad uso non abitativo;
  - f) trasferimenti a carico del bilancio comunale a favore di associazioni, società ed altri soggetti diversi dalle famiglie;
  - g) locazioni beni patrimoniali;
  - h) ogni altro provvedimento favorevole il cui rilascio non discenda dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
4. La verifica relativa ai rapporti e servizi dei cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 attiene esclusivamente ai tributi di cui al precedente comma 1bis per i quali i soggetti attivi sono il Comune di Ercolano e, se diverso, il Comune del luogo di domicilio fiscale del soggetto che intende instaurare rapporti e servizi con il Comune di Ercolano.
5. La verifica relativa ai rapporti e servizi dei cui alle lettere c), d), e), ed f) del precedente comma 3 attiene le entrate di cui al precedente comma 1bis per le quali il soggetto attivo è il Comune di Ercolano; la verifica è limitata alle unità immobiliari ubicate sul territorio del Comune di Ercolano.
6. L'Ufficio comunale competente all'erogazione del servizio o all'instaurazione del rapporto, di cui al precedente comma 3, entro cinque giorni dall'avvio del procedimento, provvede a richiedere all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Entrate della Contabilità Generale, l'attestazione dell'assenza di situazioni debitorie relativa alle entrate per le quali il Comune di Ercolano è soggetto attivo e gestore. La richiesta, deve contenere il riferimento ad una o più delle lettere di cui al precedente comma 3, nonché il codice fiscale di tutti i soggetti da verificare in attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma 2. Rimane a carico dell'Ufficio comunale competente all'erogazione del servizio o all'instaurazione del rapporto l'acquisizione e la verifica di una apposita autocertificazione relativa all'assenza di situazione debitorie per tributi riferiti al Comune di domicilio fiscale del richiedente, se diverso dal Comune di Ercolano.
7. L'Ufficio Tributi e/o l'Ufficio Entrate della Contabilità Generale che gestiscono le entrate di cui al precedente comma 1bis, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 6, attestano l'assenza di situazioni debitorie ovvero, in ipotesi di accertata situazione debitoria, comunicano all'Ufficio richiedente l'importo del debito con specifica indicazione dell'entrata e del periodo di riferimento. Qualora ai fini di cui al periodo precedente il predetto Ufficio necessiti di dati e/o informazioni, non in suo possesso, acquisibili presso altri Uffici del Comune di Ercolano, procede tempestivamente a richiederli; il termine di cui al primo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento dei predetti dati e/o informazioni in possesso degli altri Uffici comunali. Questi ultimi, entro cinque giorni dal

ricevimento della richiesta, forniscono i dati e/o le informazioni necessarie ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo del presente comma.

8. L'Ufficio competente all'erogazione del servizio o all'instaurazione del rapporto, avrà l'obbligo di verificare in primis, con riguardo alle entrate di sua competenza, l'assenza di situazioni debitorie del soggetto richiedente.
9. L'Ufficio procedente comunica al soggetto che intende instaurare rapporti e servizi con il Comune di Ercolano l'esito della verifica invitandolo, in ipotesi di accertata situazione debitoria, a regolarizzare la propria posizione, anche mediante la dilazione di pagamento. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'invito di cui al precedente periodo, l'Ufficio conclude il procedimento con provvedimento di diniego all'instaurazione del rapporto ovvero all'accesso al servizio, da comunicarsi alla parte.
10. Tutte le comunicazioni tra gli Uffici comunali di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica.

### **Articolo 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

## **Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Art. 14 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario, prima di emettere provvedimenti di liquidazione e accertamento sulla base delle dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni<sup>10</sup>. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>11</sup>.
3. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo.

---

<sup>10</sup> L. 212/2000, art. 6, c.5.

<sup>11</sup> D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

## **Articolo 15 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

## **Articolo 16 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del tributo e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **Articolo 17 - Avviso di accertamento**

1. Mediante avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
  - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
2. L'avviso di accertamento dovrà essere motivato secondo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua emissione. Se le motivazioni fanno

riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati, a meno che degli stessi non ne venga riprodotto il contenuto essenziale.

3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

#### **Articolo 18 - Notificazione degli atti**

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

### **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Articolo 19 - Contenzioso**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

#### **Articolo 20 - L'autotutela <sup>12</sup>**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, può procedere tra l'altro:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
  - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
  - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

---

<sup>12</sup> Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto quali, tra le altre:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto dell'imposta;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
5. Non sono consentiti l'annullamento e la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. I contribuenti interessati ad ottenere un provvedimento di autotutela devono presentare domanda scritta, anche a mezzo raccomandata a/r, indirizzata all'ufficio tributi di questo ente, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto.
7. La decisione sulla domanda degli interessati viene comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza sia nel caso di accoglimento che in quello di diniego.

#### **Art. 21 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>13</sup>, sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218<sup>14</sup> e come disciplinato dall'apposito regolamento.

---

<sup>13</sup> D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

<sup>14</sup> Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

## **Art. 22 - Interpello<sup>15</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

## **TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 23 - Riscossione**

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.
2. Nel rispetto delle disposizione di legge in materia <sup>16</sup> nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutività sui ruoli. <sup>17</sup>

### **Articolo 24 - Sospensione**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

---

<sup>15</sup> Art.11, L. 212/00

<sup>16</sup> Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

<sup>17</sup> D. Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett c) del presente regolamento



## Articolo 25 – Dilazione del pagamento

1. Al fine di consentire agli utenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria complessiva e garantire l'accesso ai servizi, il Comune può disporre, su richiesta dell'interessato, da presentarsi prima dell'attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di debiti scaduti, comprese eventuali sanzioni ed interessi, ad eccezione delle entrate iscritte a ruolo, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 120, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese a partire da quello successivo alla concessione della dilazione, secondo i seguenti criteri:

### a) persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione

Valore Isee	Numero massimo di rate mensili
Per valore Isee del nucleo familiare fino ad € 10.000,00	120 importo minimo di ciascuna rata: € 30
Per valore Isee del nucleo familiare superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 15.000,00	96 importo minimo di ciascuna rata: € 50
Per valore Isee del nucleo familiare superiore ad € 15.000,00 e fino ad € 20.000,00	72 importo minimo di ciascuna rata: € 75
Per valore Isee del nucleo familiare superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 30.000,00	60 importo minimo di ciascuna rata: € 100
Per valore Isee del nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 e fino ad € 50.000,00	48 importo minimo di ciascuna rata: € 150
Per valore Isee del nucleo familiare superiore ad € 50.000,00 <b>ovvero in assenza di presentazione del modello Isee</b>	24 importo minimo di ciascuna rata: € 250

### b) persone giuridiche e persone fisiche esercenti attività di impresa

Valore del volume d'affari	Numero massimo di rate mensili
Per volume d'affari fino ad € 500.000,00	120 importo minimo di ciascuna rata: € 150

Per volume d'affari superiori ad € 500.000,00 e fino ad € 2.000.000,00	72 importo minimo di ciascuna rata: € 300
Per volume d'affari superiori ad € 2.000.000,00	36 importo minimo di ciascuna rata: € 500

**c) persone fisiche esercenti arte o professione**

Valore del volume d'affari	Numero massimo di rate mensili
Per volume d'affari fino ad € 60.000,00	120 importo minimo di ciascuna rata: € 150
Per volume d'affari superiori ad € 60.000,00 e fino ad € 120.000,00	72 importo minimo di ciascuna rata: € 200
Per volume d'affari superiori ad € 120.000,00	36 importo minimo di ciascuna rata: € 300

d) **condomini**: il numero massimo di rate mensili è fissato in 48 e l'importo minimo di ciascuna rata è pari ad € 250,00;

e) **enti non commerciali**: il numero massimo di rate mensili è fissato in 120 e l'importo minimo di ciascuna rata è pari ad € 150,00.

1bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nelle ipotesi in cui la legge prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta, se la richiesta di dilazione è presentata prima dello scadere del termine stabilito per l'accesso a detta agevolazione, l'importo oggetto della dilazione è determinato applicando la sanzione nella misura ridotta.

2. Ai fini dell'applicazione di cui alla lettera a) del comma 1 si considera l'Isee alla data della presentazione dell'istanza di dilazione.

3. Ai fini dell'applicazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si considera il volume d'affari come risultante dall'ultima dichiarazione Iva presentata alla data della richiesta di dilazione.

3bis. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, per i debiti di importo superiore ad € 6.001,00 il numero di rate mensili non può essere inferiore a 36.

4. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

5. Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di quattro rate, anche non consecutive, previa notifica di un sollecito ad effettuare entro trenta giorni il versamento dell'importo scaduto, il debitore decade dal beneficio della dilazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro sessanta giorni dalla data di notifica di detto sollecito; in ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma 6, si procede alla sua immediata escussione. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione. I debiti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono beneficiare della dilazione solo a seguito della estinzione dei debiti inclusi nei provvedimenti di dilazione decaduti.

6. Per le somme di ammontare superiore ad € 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi.

7. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della Riscossione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura prevalente rispetto ad altre e diverse disposizioni regolamentari.

#### **Articolo 26 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

#### **Articolo 27 - Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino ad Euro 11 (undici) di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.<sup>18</sup>

#### **Articolo 28 – Applicazione ed irrogazione delle sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del regolamento comunale vigente in materia di sanzioni.

#### **Articolo 28 bis – Entrate tributarie non riscosse anni 2000/2016 – esclusione sanzioni**

Ai sensi dell'art. 6 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale- n. 249, del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 recante “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” il Comune di Ercolano stabilisce che:

- a) Il numero di rate è determinato in n°5 (cinque rate) e le relative scadenze fissate al 30 luglio 2017; 30 settembre 2017; 30 novembre 2017; 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018;

---

<sup>18</sup> La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129

- b) Le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata sono la presentazione dell'istanza in modalità cartacea al Protocollo Generale del Comune, con allegata fotocopia del documento di identità e dell'avviso notificatogli di cui si richiede lo sgravio delle sanzioni;
- c) L'istanza di definizione agevolata va presentata, con le modalità di cui al comma che precede, sotto pena di decadenza, entro il 31 marzo 2017. Nell'istanza di adesione agevolata va indicata l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con formale ed esplicita rinuncia ai predetti giudizi;
- d) Il Comune o il Concessionario della riscossione trasmette ai debitori, entro il 31 maggio 2017 la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
- e) A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- f) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'eventuale unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ultimo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- g) Si applicano i commi 10 e 11 dell'art.6 del D.L.22.10.2016 n°193 convertito in legge 01.12.2016 n°5.

## **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 29 - Garante del contribuente**

Al Difensore Civico, già istituito presso il Comune di Ercolano, sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente<sup>19</sup>.

Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

### **Articolo 30 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2002.-

---

<sup>19</sup> Art. 13, legge 27.07.2000, n. 212.